iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

7.1.2. elenco di almeno due contratti, svolti negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), in favore di Istituti o luoghi di cultura di cui all'art. 101 del D.Lgs. 42/2004 per un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura per un importo minimo annuo di euro 600.000,00 (seicentomila/00), IVA esclusa - ottenuto anche dalla somma di più servizi - (in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 70% dalla capogruppo o da una consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10% della cifra indicata; il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento o dal consorzio);

7.1.3. fatturato d'impresa "globale annuo medio", riferito agli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), pari ad almeno € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo (in caso di R.T.I. almeno il 70% di tale fatturato deve essere stato realizzato dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti a ciascuna delle quali è richiesto almeno il 10%). La ditta dovrà specificare i fatturati realizzati nei tre esercizi. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;

7.1.4. almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all'impresa capogruppo;

7.1.5. certificazioni di qualità in corso di validità, rilasciate ex art. 87 Codice da Organismo accreditato, che attesti i requisiti di qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 9001: 2008 e in materia di conformità ambientale UNI EN ISO 14001:2004.

7.2. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del dlgs. 50/2016.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47:

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48: per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di Operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicate come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale, quello in cui gli Operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le Stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta degli Operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente punto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli Operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza aduno di essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'Operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui sopra, al fine di consentire alla Stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera 1) del Codice.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli Operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero

				Metodologie operative proposte (macchine, strumenti,…)	
			2.3	Soluzioni tecniche per igiene e profilassi zone di interesse (es: prodotti biologici..)	6
			2.4	Aspetti relativi alla comunicazione degli standard del servizio e al controllo della soddisfazione degli utenti (cartellonistica, soluzioni anche tecnologiche per misurare il *customer satisfaction*...)	7
			2.5	Soluzioni finalizzate al miglioramento del servizio (prodotti igienizzanti liquidi per WC e orinatoi, anticrittogamico ecocompatibile con la conservazione materica dei resti archeologici ..)	10
			2.6	Giorni di copertura per gli eventuali eventi straordinari (mostre, ecc…)	5
	Totale				45

Ai sensi dell'art.95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo.
Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

A ciascuno dei sub-criteri di cui ai nn. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.
Ciascun commissario, dopo aver analizzato l'offerta in relazione agli specifici profili di valutazione indicati nel sub-criterio in esame, assegna un giudizio sulla base della seguente tabella:

Giudizio	Valore del coefficiente
Ottimo: il parametro valutato è ritenuto molto valido e completo, ben definito e qualificante rispetto a quanto richiesto dal capitolato	1
Buono: il parametro valutato è ritenuto valido e completo rispetto a quanto richiesto dal capitolato	0,8